FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 063/CSA- RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2017

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa — Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Massimiliano Atelli - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

I. RICORSO DELL'A.C.D. SANGIUSTESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANGIUSTESE/FABRIANO CERRETO DEL 3.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017)

Ricorso della Sangiustese ACD avverso la sanzione della ammenda pari ad € 800,00, inflittagli a seguito della gara Sangiustese/Fabriano Cerreto del 3.12.2017, per aver i propri sostenitori, a seguito della segnatura di una rete, aperto un cancello consentendo ad uno dei medesimi l'ingresso sul terreno di gioco.

Con il gravame, proposto in data 13.12.2017, il reclamante avversava la sanzione suindicata, in considerazione della natura occasionale e non voluta del gesto, dipeso essenzialmente all'inatteso cedimento della chiusura del cancello scosso dai tifosi in segno di partecipazione all'esultanza dei giocatori accorsi dopo la segnatura proprio nei pressi del cancello medesimo.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, appare infatti credibile che l'apertura del cancello sia stata conseguenza imprevista di un semplice atto di esultanza, anziché risultato voluto frutto di un'azione intenzionalmente orientata a questo effetto.

Per questi motivi La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Sangiustese di Monte San Giusto (Macerata) annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. ESPOSITO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA S. TEODORO/LUPA ROMA DEL 3.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017)

Con il gravame, proposto in data 12.12.2017, il reclamante avversava la sanzione inflittagli per avere, con fare intimidatorio, colpito l'arbitro ad una gamba con un calcio di lieve entità, assumendola eccessiva in rapporto alle circostanze del caso concreto e a precedenti giurisprudenziali asseritamente analoghi, e deducendo altresì che l'arbitro, avendo dichiarato di essere stato colpito mentre dava le spalle all'autore del gesto, non poteva avere la certezza dell'identità del responsabile, nel quadro di una animata situazione di protesta da parte di più giocatori contemporaneamente.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, appare infatti appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 3 giornate effettive di gara, comprensive del presofferto, maggiormente

proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale si sono svolti i fatti, contraddistinta da forte concitazione (in una gara con 8 ammoniti e 3 espulsi) e da un non contestato accerchiamento da parte più giocatori della Lupa Roma nei confronti del direttore di gara (mentre quest'ultimo - come da dichiarazione resa alla Corte, all'udienza - rientrava verso il centrocampo). In questo quadro si colloca il gesto del tesserato, che appare connotato da un tratto di intenzionalità, più che propriamente da violenza, ed è esitato - stando anche al referto arbitrale - in un atto prevalentemente orientato a ostacolare il direttore di gara (che, nella sostanza, descrive quello che appare essere un tentativo di sgambetto) che non a recargli dolore o danno sul piano fisico.

Quanto alla riconoscibilità dell'autore, l'arbitro - audito dalla Corte - affermava di essersi immediatamente voltato e di aver con certezza individuato l'unico giocatore che, per la sua posizione, poteva aver compiuto il gesto contestato.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Esposito Antonio e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. MASCALUCIA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA C5/MASCALUCIA C5 DEL 02.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 288 del 06.12.2017)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la A.S.D. Mascalucia C 5 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 288 del 6.12.2017, con il quale lo stesso, in relazione alla gara Mascalucia Calcio a 5/Farmacia Centrale Paola Calcio a 5, rilevato "che la sospensione dell'incontro riferito in premessa è dovuta a sopravvenute cause di forza maggiore che hanno reso impraticabile il terreno di gioco", così disponeva "la trasmissione degli atti alla Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti finalizzati alla ripetizione della gara".

La ricorrente eccepiva: a) l'errata valutazione del Giudice Sportivo e l'incongruenza tra la parte motiva e dispositiva, perché il Giudice di prime cure - in motivazione - avrebbe fatto riferimento ad un "violento temporale abbattutosi sulla zona di Paola", mentre nel dispositivo avrebbe richiamato "sopravvenute cause di forza maggiore che hanno reso impraticabile il campo di gioco"; b) l'eventuale mutamento di orientamento non giustificato e antisportivo.

La Corte ritiene infondate le censure sollevate da parte istante, per cui il ricorso dev'essere respinto.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che, se non è vero che nella fattispecie non si è verificata una calamità naturale, è altrettanto vero che l'evento de quo non può essere qualificato come un comune temporale.

Il primo arbitro, al quale è stato richiesto da parte del Giudice Sportivo un supplemento del referto di gara, ha riferito che, mentre all'arrivo presso l'impianto sportivo la situazione climatica era normale (cielo sereno), a ridosso dell'inizio della gara si è scatenato un "nubifragio".

Nel caso di specie pertanto, non si è trattato di una comune precipitazione, ma di un nubifragio cioè di un violentissimo temporale, evento che può definirsi eccezionale, tale da integrare la sussistenza della forza maggiore.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Mascalucia C5 di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. CICCARELLI VITTORIA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/NAPOLI FEMMINILE DEL 10.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 45 del 13.12.2017)

Con ricorso del 18.12.2017 ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la ASD Napoli Femminile ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 45 del 13.12.2017, con il quale veniva inflitta alla calciatrice Ciccarelli Vittoria la squalifica per 3 gare effettive "per aver colpito una calciatrice avversaria con un calcio in reazione".

La ricorrente eccepiva che la condotta tenuta dalla calciatrice è stata erroneamente valutata da parte del Giudice Sportivo, perché nella dinamica descritta dagli atti ufficiali di gara risulta che il comportamento posto in essere dalla calciatrice non ha assunto i connotati della condotta violenta.

Ritiene la corte che il ricorso meriti accoglimento.

Il direttore di gara, che nel referto aveva indicato il comportamento della Ceccarelli come violento, nel supplemento dello stesso, nel descrivere il fatto che ha dato origine alla espulsione della calciatrice, ha evidenziato che il "calcio in reazione alla calciatrice avversaria" è stato dato "in modo non violento e senza provocare un danno fisico".

Per tale ragione nel comportamento tenuto dalla Ceccarelli è da ravvisare una condotta gravemente antisportiva, piuttosto che una condotta violenta.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Femminile di Napoli riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 4 aprile 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Roberto Fabbricini